

ORDINANZA N. 134

Oggetto: ORDINANZA SINDACALE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 3, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 883 DISPOSIZIONI SANITARIE CONTINGIBILI E URGENTI IN MATERIA DI MISURE PROFILATTICHE CONTRO LA DIFFUSIONE DEL COVID-19..

IL SINDACO

nella propria qualità di “Autorità sanitaria locale”

Visto le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021, del 21 aprile 2021 e il decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 con i quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020, recante “*Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19*”, con cui viene ordinato, all'art.1, comma 1, che “È fatto obbligo alle Autorità Sanitarie territorialmente competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa COVID-19”;

Visto il comunicato stampa n. 51 del 14 dicembre 2021 pubblicato sul sito istituzionale del Governo con cui si dà atto che il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che prevede la proroga dello stato di emergenza nazionale e delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 fino al 31 marzo 2022;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020 n. 35, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*”;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante “*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 2 marzo 2021;

Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante “*Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici*”;

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*”;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante “*Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, recante “*Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 143 del 17 giugno 2021;

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*”;

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante “*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*.”;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, recante “*COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena*”;

Vista la nota della Direzione strategica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta a firma del Direttore sanitario Dott. Maurizio Castelli del 3 novembre 2020;

Vista la Circolare del Ministero della Salute del 21 maggio 2021, recante “*Aggiornamento sulla definizione di caso COVID-19 sospetto per variante VOC 202012/01 e sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della diffusione in Italia delle nuove varianti SARS-CoV-2*”;

Vista la Circolare del Ministero della Salute dell'11 agosto 2021, recante “*Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta*”;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo della pandemia da COVID-19;

Dato atto che in data **25/12/2021** l'Azienda Usl ha richiesto l'isolamento domiciliare tramite l'adozione di ordinanza contingibile e urgente di natura sanitaria per il sig./la sig.ra **OMISSIS** per contatto con soggetto positivo

Ritenuto attivare l'isolamento domiciliare presso la sua abitazione in **OMISSIS**;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni di necessità e urgenza per contenere e contrastare il rischio di contagio, per evidenti esigenze di tutela della sanità pubblica;

Richiamato il d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e, in particolare, gli artt. 50 e 54;

Richiamato l'art. 26 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 "*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*" e s.m.i, relativamente alle competenze del Sindaco;

Richiamato il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

L'attivazione dell'isolamento domiciliare per il/la sig./sig.ra **OMISSIS**, **A DECORRERE DALLA DATA ODIERNA FINO ALLA DATA DI COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'AUSL VALLE D'AOSTA S.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA DI CESSAZIONE DELL'ISOLAMENTO**

ORDINA INOLTRE

Alla/e persona/e di cui sopra:

di seguire in maniera puntuale le disposizioni in tema di profilassi, stabilite dalle autorità Sanitarie in relazione all'emergenza in atto per il COVID-19, nonché ogni disposizione emessa in merito dal Ministero della Salute e dagli Organi Istituzionali;

di rendersi disponibili ad eventuali contatti anche quotidiani, qualora previsti, con il personale dell'Azienda USL preposto alla vigilanza sanitaria.

COMUNICA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta entro 60 giorni e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica;

AVVERTE

Che il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

DISPONE

La sospensione temporanea della presente ordinanza unicamente per effettuare, su richiesta dell'Azienda USL al soggetto interessato, il test tampone presso le strutture sanitarie indicate (drive in, medico di medicina generale, pediatra di libera scelta) percorrendo il tragitto più breve dal proprio domicilio al luogo indicato nella convocazione ed esclusivamente con mezzo proprio/privato, indossando idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

L'invio della presente ordinanza per i provvedimenti di competenza:

- Alla Protezione civile regionale;
- Alla Direzione Generale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta;
- Al Presidente della Regione Valle d'Aosta nelle sue funzioni prefettizie;
- Alla Questura di Aosta;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Breuil-Cervinia;
- Alla Stazione della Guardia di Finanza di Breuil-Cervinia;
- All'Ufficio di Polizia Locale;

Che l'ordinanza venga notificata alla persona/alle persone interessata/e e venga pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Valtournenche, il 25/12/2021

**Sottoscritta dal Sindaco
(MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE)
con firma digitale**